

## **TI\_GERICHTE 42.2012.4 vom 13. April 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-04-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2012.4\\_d20100413](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2012.4_d20100413)

FR: TI\_GERICHTE 42.2012.4 du 13 avril 2010

IT: TI\_GERICHTE 42.2012.4 del 13 aprile 2010

### **Regeste**

Da 4 a 7/10 spesa mens.per alloggio c/o genitori che percepiscono PC. Negato contrib.per i 60mesi preced. Mai fatto valere pigioni scop.o beneficiato di prest.Princ.sussid.AS,se aiuti finan.da terzi,interviene solo per scoperto.Prest.arretr.da AS eccez.,solo x 3 mesi.AS non copre debiti.Ric.respinto

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

persone 1786.-- 100.-- 1886.--

#### **E. 3.1**

A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell' art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell' art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI . In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

#### **E. 3.2**

Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l' art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (...)" L'USSI, alla luce della segnalazione che i genitori di RI 1 percepiscono una PC, gli ha riconosciuto, da aprile a luglio 2010, una spesa mensile per l'alloggio di fr. 288.-- (cfr. doc. A), corrispondenti verosimilmente alla quota-parte (1/3) della pigione dell'appartamento dei genitori non considerata nel calcolo della PC. 2.9. Questo Tribunale ritiene che il modo di procedere dell'USSI, nella misura in cui ha negato al ricorrente per i 60 mesi antecedenti all'aprile 2010 un contributo per la spesa dell'alloggio dei genitori dove abitava non presta il fianco a critica alcuna. In effetti nell'ambito dell'assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e

13 Laps (cfr. consid. 2.4.). Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (sul tema cfr. ad esempio: STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.). Inoltre le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che: " (...) - Sussidiarietà Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d'aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall'ente cantonale preposto ed è sussidiario: · allo sforzo personale : la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili · agli obblighi da parte di terzi : prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d'intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d'assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc. · alle prestazioni volontarie da parte di terzi : le prestazioni d'aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell'intervento pubblico. (...)”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà. 2.10. Nel caso concreto il ricorrente mai ha fatto valere che antecedentemente al mese di aprile 2010 vi fossero delle pigioni scoperte in relazione all'abitazione dei genitori a \_\_\_\_\_. Ne discende che fino al mese di aprile 2010 l'insorgente e la sua famiglia hanno potuto far fronte al pagamento del canone di locazione senza l'intervento dell'assistenza sociale. Del resto il ricorrente nemmeno ha allegato di aver fatto capo a un prestito soggetto a restituzione. Al riguardo va, in ogni caso, rilevato che il principio della sussidiarietà, secondo cui l'assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. consid. 2.9.), non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011). Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell'assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti ( Darlehen ), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell'insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell'assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi. Pertanto l'assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal

fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, ad esempio nel caso in cui in seguito si verifichi un miglioramento della situazione economica del beneficiario, interviene unicamente per l'eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall'entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2011.30 dell'11 luglio 2012). Infine va segnalato che il ricorrente non ha interposto reclamo contro le numerose decisioni di attribuzione di una prestazione assistenziale, il cui calcolo non teneva in considerazione alcunché a titolo di pigione, emesse dall'USSI precedentemente al mese di aprile 2010, e meglio nel periodo dal settembre 2008 al gennaio 2010 (cfr. doc. 163; 179; 181; 187; 198, 210). In simili condizioni, nella presente evenienza, in virtù del principio di sussidiarietà al ricorrente non va riconosciuto un contributo per l'alloggio per i 60 mesi precedenti il mese di aprile 2010. 2.11. Va infine osservato che è vero che ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 Las l'autorità competente può per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano. L'art. 5 Reg.Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi. E' altrettanto vero, tuttavia, che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una facoltà dell'amministrazione. La possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell'8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica della legge sull'assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b). D'altronde dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) si evince che le prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere. Al riguardo cfr. STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell'11 gennaio 2007 confermata dalla STF 8C\_3/2007 dell'8 giugno 2007. Alla luce di tutto quanto appena esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su reclamo del 7 febbraio 2012.

#### **E. 4**

persone 2054.-- 100.-- 2154.--

#### **E. 5**

persone 2323.-- 100.-- 2423.--

#### **E. 6**

persone 2592.-- 100.-- 2692.--

#### **E. 7**

persone 2861.-- 100.-- 2961.-- Per ogni persona supplementare + 269.-- - + 269.-- B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS). Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25

gennaio 2008 pag. 30-31) Per inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l'anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).

2.6. Nell'evenienza concreta l'USSI, con decisione del 13 aprile 2010, confermata con decisione su reclamo del 7 febbraio 2012, visto che i genitori di RI 1 presso i quali abita percepiscono le prestazioni complementari, gli ha riconosciuto nel conteggio della prestazione assistenziale spettante, una spesa mensile per l'alloggio nella misura di fr. 288.-- per i mesi da aprile a luglio 2010 (cfr. doc. A; 150). L'insorgente ha contestato il diniego di un contributo per l'alloggio per i mesi antecedenti all'aprile 2010, adducendo, in buona sostanza, che i genitori presso i quali vive percepiscono le prestazioni complementari da molti anni. A titolo di quota parte della pigione dei genitori egli ha, quindi, chiesto il versamento di un importo per i 60 mesi precedenti all'aprile 2010 (cfr. doc. I).

2.7. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. a Laps (applicabile in casu, poiché nel campo di applicazione della Laps rientrano le prestazioni assistenziali previste dalla Las, salvo alcune deroghe; cfr. art. 2 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 Laps) se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell'unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori. Giusta l'art. 2 Reg.Laps cpv. 1: "Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente: a) ha meno di 30 anni; b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un'unione domestica registrata; [i] [10] c) non ha figli; d) è in prima formazione." Per inciso giova segnalare che il TCA, con sentenza 42.2011.6 del 21 maggio 2012, cresciuta in giudicato incontestata, ha stabilito che per un'applicazione del diritto cantonale (art. 4 Laps e art. 2 cpv. 1 Reg.Laps) conforme al diritto federale (art. 277 cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC), nel determinare se un figlio maggiorenne vada o meno considerato nell'unità di riferimento dei genitori secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, oltre alle quattro condizioni contemplate attualmente dall'art. 2 Reg.Laps (minore di 30 anni in prima formazione senza figli e non sposato, divorziato, separato, vedovo o vincolato da un'unione registrata), deve pure essere esaminata la situazione finanziaria del medesimo. Inoltre l'art. 21 Las prevede che in deroga all'art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall'unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 277 CCS (cpv. 1). In caso di rigore, l'autorità competente può pure escludere dall'unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS (cpv. 2). In concreto ai fini del calcolo della prestazione assistenziale spettante al ricorrente l'USSI, in applicazione dell'art. 4a cpv. 1 lett. a Laps a contrario, ha rettamente tenuto conto unicamente di quest'ultimo, ad esclusione dei suoi genitori, poiché avendo il medesimo più di 30 anni (è nato il 2 marzo 1973) non può in ogni caso essere considerato quale figlio maggiorenne non economicamente indipendente (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a Reg.Laps).

2.8. Giusta l'art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l'alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l'affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall'art. 9 Laps. L'art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all'importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, a pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC; art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 vLPC; Ordinanza 01 sull'adeguamento delle

prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005). Nel caso di specie il ricorrente non dispone di un'abitazione propria, bensì risiede a \_\_\_\_\_ presso l'appartamento dei genitori i quali sono al beneficio di una prestazione complementare (cfr. doc. 155; A; I; III). L'art. 16c OPC-AVS/AI prevede che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2). L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (cfr. ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01). La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272). In quest'ultimo caso l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogate dalla persona che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico (DTF 105 V 27 2; Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Rumo-Jungo, *Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassen- und Invalidenversicherung* in: E.Murer und H-U.Stauffer, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Socialversicherungsrecht*, Zurigo 1994, pag. 80). Nella sentenza P 76/01 del 9 gennaio 2003, pubblicata in R DAT II-2003 N. 62, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue: " (...) 1.2 (...) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare. 1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono

incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni essenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b). (...) 2. In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC ; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l' art. 276 e 277 CC . Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00). Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare. Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto. 3. I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell' art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.